

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 2016)

L'anno duemilasedici, il giorno di venerdì undici del mese di novembre, alle ore 14,40, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 RAGGI VIRGINIA.....	<i>Sindaca</i>	7 MARZANO FLAVIA.....	<i>Assessora</i>
2 FRONGIA DANIELE.....	<i>Vice Sindaco</i>	8 MAZZILLO ANDREA.....	<i>Assessore</i>
3 BALDASSARRE LAURA.....	<i>Assessora</i>	9 MELEO LINDA.....	<i>Assessora</i>
4 BERDINI PAOLO.....	<i>Assessore</i>	10 MELONI ADRIANO.....	<i>Assessore</i>
5 BERGAMO LUCA.....	<i>Assessore</i>	11 MURARO PAOLA.....	<i>Assessora</i>
6 COLOMBAN MASSIMINO.....	<i>Assessore</i>		

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Bergamo, Colomban, Marzano, Meleo, Meloni e Muraro.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi.

(O M I S S I S)

A questo punto l'Assessore Berdini entra nell'Aula.

(O M I S S I S)

A questo punto l'Assessore Mazzillo entra nell'Aula.

(O M I S S I S)

A questo punto la Sindaca entra nell'Aula e assume la presidenza dell'Assemblea.

Deliberazione n. 84**Permessi per l'accesso alla ZTL Anello Ferroviario 1 per gli autoveicoli a motore (VAM). Integrazione della deliberazione della Giunta Capitolina n. 329/2015.**

Premesso che, nel quadro dei provvedimenti finalizzati alla salvaguardia del Centro Storico, con deliberazione della Giunta Comunale n. 3400 del 14 novembre 1995 è stata, tra l'altro, approvata la nuova delimitazione della Zona a Traffico Limitato nell'area centrale della città;

Che con Ordinanza del Sindaco n. 901 del 16 novembre 1995 è stato disciplinato il perimetro della Zona a Traffico Limitato Centro Storico di Roma;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 16 gennaio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale ha proceduto

all'approvazione degli obiettivi, delle scelte e dei criteri per il rilascio dei permessi nelle Zone a Traffico Limitato nonché delle tipologie di contrassegni;

Che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 1459 del 7 maggio 1996, si è provveduto a subordinare, ai sensi dell'art. 7 comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, l'ingresso e la circolazione dei veicoli a motore all'interno della ZTL vigente nel territorio comunale al pagamento di una somma;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4348 del 14 ottobre 1997 è stato adottato, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Strada, il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) approvato successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999 con il quale, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, sono state adottate misure permanenti nell'area interclusa dal cosiddetto "Anello Ferroviario";

Che a seguito della deliberazione Giunta Comunale n. 3400/1995 è stata istituita, con Ordinanza n. 102/1997, la ZTL "Settore G" nel Rione Trastevere;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 10 maggio 2006 è stato disposto l'ampliamento della ZTL "Trastevere – Settore G";

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 790 del 18 dicembre 2001 sono stati approvati i provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico all'interno della ZTL Anello Ferroviario, con contestuale rimodulazione delle limitazioni della circolazione per i veicoli più inquinanti di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 163/1999;

Che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 797 del 23 dicembre 2002, nn. 868 e 869 del 30 dicembre 2002, n. 615 del 15 novembre 2006, n. 185 del 9 maggio 2007, n. 562 del 12 dicembre 2007 sono state disposte delle modifiche e delle integrazioni ai provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico all'interno della ZTL Anello Ferroviario definendo, tra l'altro, che le limitazioni alla circolazione si applicassero nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 14 febbraio 2007 è stata delimitata la Zona a Traffico Limitato per le categorie N1, N2 ed N3 di cui all'art. 47 del Codice della Strada, denominata "ZTL merci";

Che con deliberazione della Giunta n. 245 del 27 luglio 2011 sono state disciplinate delle nuove regole per la circolazione dei veicoli immatricolati come autocarri nelle ZTL Merci, Centro Storico e Trastevere definendo, tra l'altro, a decorrere dal 1° gennaio 2015 il divieto di accesso per tutti gli autocarri con caratteristiche emissive fino a Euro 3 e regolando la mobilità veicolare di tali automezzi nelle predette ZTL in riferimento alle attività esercitate e alle relative caratteristiche emissive;

Che con Ordinanza del Sindaco n. 62 del 26 marzo 2015 sono state previste delle limitazioni permanenti alla circolazione nella ZTL Anello Ferroviario, valide per il periodo 1° aprile 2015 – 31 marzo 2016 e fermo restando quanto disciplinato in termini di circolazione dei veicoli dalle sopramenzionate deliberazioni della Giunta nn. 790/2001, 797/2002, 615/2006, 185/2007 e 562/2007;

Che tale Ordinanza ha stabilito, tra l'altro, il divieto di accesso e circolazione nella ZTL Anello Ferroviario, nella fascia oraria dalle ore 00,00 alle ore 24,00 delle giornate dal lunedì al venerdì con esclusione dei festivi, dei veicoli alimentati a benzina con caratteristiche emissive fino a euro 1 e dei veicoli alimentati a gasolio con caratteristiche emissive fino a Euro 2;

Che con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato approvato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) di Roma Capitale, il quale affronta la gestione della mobilità in un quadro di sistema garantendo equilibrio tra le esigenze delle diverse componenti e favorendo al massimo l'integrazione fra i diversi modi di trasporto sull'intero territorio urbanizzato. La finalità è di assicurare alla città un

modello di accessibilità coerente con la sua vocazione storico artistica e con le esigenze di sviluppo del territorio più esterno;

Che il PGTU recepisce le normative di carattere Europeo, Nazionale e Regionale in riferimento agli strumenti per la gestione ambientale atti al contenimento dell'inquinamento atmosferico ed acustico;

Che in tale ottica, negli obiettivi generali del PGTU vi sono sia quello di “ridurre progressivamente le emissioni di CO2 causate dal traffico”, in coerenza con la normativa vigente, che quello di “organizzare integralmente il centro storico per isole ambientali, estendendo progressivamente le Zone a Traffico Limitate alle aree esterne permettendo la circolazione ai soli mezzi a basse emissioni”;

Che per raggiungere gli obiettivi generali sopra descritti il PGTU ha previsto una serie di strumenti di attuazione di interventi per la regolamentazione della circolazione e dell'accesso alle aree urbane più interne, tra i quali il piano dei bus turistici, il piano delle isole ambientali, il piano delle merci, oltre all'introduzione di misure di tipo strutturale quale la realizzazione di un nuovo dispositivo di accesso all'area centrale della città di Roma, regolato da un sistema di tariffazione misurata in base al livello di inquinamento prodotto;

Che tali piani ed azioni sono orientati tutti all'ampliamento ed all'uniformizzazione delle Zone a Traffico Limitato con l'attuazione di regimi di rafforzamento crescente delle misure di regolamentazione per i veicoli più inquinanti, fino al raggiungimento dell'obiettivo di avere all'interno di alcune zone un uso esclusivo di mobilità pedonale, ciclabile e del trasporto pubblico. Le regolamentazioni specifiche per le diverse categorie di veicoli (quali ad esempio, ciclomotori, motoveicoli, bus turistici, o veicoli merci) potranno essere attuate attraverso il controllo elettronico del perimetro delle suddette zone;

Che l'Amministrazione, mediante l'approvazione del PGTU, ha individuato l'area denominata “Anello Ferroviario” come zona su cui implementare maggiormente misure di tutela, poiché particolarmente critica sia per il livello di congestione sia per la carenza di offerta di sosta, con conseguenti ricadute sulla qualità dell'aria;

Che, in ragione di quanto sopra esposto, l'obiettivo che l'Amministrazione vuole perseguire, così come esplicitato nella deliberazione di Assemblea n. 21 del 16 aprile 2015, è quello di limitare il traffico veicolare privato, sia di attraversamento che di destinazione, incrementando la ripartizione modale del trasporto pubblico e della ciclabilità mediante l'introduzione di nuove forme di regolazione per l'accesso della mobilità privata;

Che nell'ambito delle applicazioni delle politiche di mobilità già approvate dall'Assemblea Capitolina con l'introduzione del PGTU, l'Amministrazione ha ritenuto necessario attuare una prima fase sperimentale della disciplina della ZTL Anello Ferroviario prevista nel nuovo PGTU;

Che a tal fine, Roma Servizi per la Mobilità incaricata dall'Amministrazione Capitolina, ha predisposto uno studio per l'individuazione di una prima fase di attuazione della ZTL Anello Ferroviario trasmesso con nota prot. n. 0055039 del 28 settembre 2015 e successivo aggiornamento trasmesso con nota prot. n. 0057418 dell'8 ottobre 2015;

Che, quindi, l'Amministrazione ha provveduto ad istituire la ZTL Anello Ferroviario 1 (di seguito ZTL AF1 VAM) avente perimetro interno alla ZTL Anello Ferroviario nel quale, in via sperimentale, sarà applicato per un'ampia fascia oraria della singola giornata il divieto di accesso e circolazione ai veicoli di maggiore dimensione che producono maggiore criticità in termini di emissioni e di congestione individuati nei veicoli con lunghezza superiore a 7,50 metri, ossia con volumetria tale da impattare sulla congestione delle aree più centrali del territorio di Roma Capitale in cui ricade il

perimetro della predetta ZTL AF1 VAM, mantenendo ad ogni modo una fascia oraria di libero accesso;

Che a tal fine l'Amministrazione ritiene opportuno attivare in via sperimentale un parziale controllo degli accessi con sistema elettronico;

Che l'Amministrazione ha ritenuto inoltre necessario stabilire delle deroghe al divieto di accesso oggetto del presente provvedimento in relazione alle politiche di mobilità privata già approvate con precedenti norme e, nello specifico, attinenti ai Bus Turistici, agli autocarri e agli autoveicoli in genere;

Che nell'ottica di una semplificazione dei provvedimenti normativi e al fine di non ingenerare confusione all'utenza, si è ritenuto opportuno uniformare il perimetro, l'orario di vigenza e la lunghezza dei veicoli della ZTL1 Bus alla ZTL AF1 VAM e di applicare le medesime regole di circolazione previste per gli autocarri nella ZTL Merci a tutta l'area interna alla ZTL AF1 VAM;

Che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 329 del 21 ottobre 2015 è stata pertanto istituita la Zona a Traffico Limitato Anello Ferroviario 1 (denominata ZTL AF1 VAM) quale area delimitata dalle seguenti strade e piazze (esterne alla ZTL AF1 salvo diversa indicazione): Piazza di Porta Maggiore, Via Eleniana (da Via Statilia a Piazzale Labicano), Piazzale Labicano (da Via Eleniana a Via Casilina), Via Casilina (da Piazzale Labicano a Viale Castrense), Viale Castrense (da Via Casilina a Piazzale Appio), Piazzale Appio, Via Sannio, Via Farsalo, Piazzale Ipponio, Via Ipponio, Piazzale Metronio, Viale Metronio, Viale delle Mura Latine, Viale di Porta Ardeatina, Piazzale Ostiense, Piazza di Porta San Paolo, Via Marmorata (da Piazza di Porta San Paolo a Via Galvani), Via Galvani, Via Beniamino Franklin (da Via Galvani a Via Aldo Manuzio), Via Aldo Manuzio (da Via Beniamino Franklin a Lungotevere Testaccio), Lungotevere Testaccio (da Via Aldo Manuzio a Ponte Testaccio), Ponte Testaccio, Lungotevere Portuense (da Ponte Testaccio a Via Bernardino Passeri), Via Bernardino Passeri, Via Carlo Porta, Viale di Trastevere (da Via Carlo Porta a Circonvallazione Gianicolense), Circonvallazione Gianicolense (da Viale di Trastevere a Piazzale Enrico Dunant), Piazzale Enrico Dunant, Viale dei Quattro Venti (da Piazzale Enrico Dunant a Via Francesco Moidalchini), Via Francesco Moidalchini, Via di Donna Olimpia (da Via Francesco Moidalchini a Via Vitellia), Via Vitellia (da Via di Donna Olimpia a Via Leone XIII), Via Leone XIII (da Via Vitellia a Via Aurelia Antica), Via Aurelia Antica (da Via Leone XIII a Via di Villa Betania), Via di Villa Betania, Via Niccolò Piccolomini (da Via di Villa Betania a Largo Cardinal Domenico Ferrata), Largo Cardinal Domenico Ferrata, Via Leone XIII (da Largo Cardinal Domenico Ferrata a Via Filippo Bernardini), Via Filippo Bernardini, Via Francesco Satolli, Piazza Pio XI, Via Anastasio II (da Piazza Pio XI a Via Innocenzo XIII), Via Innocenzo XIII, Via Anastasio II (da Via Innocenzo XIII a Via Angelo Emo), Via Angelo Emo (da Via Baldo degli Ubaldi a Via Marcantonio Bragadin), Via Marcantonio Bragadin (da Via Angelo Emo a Via Cipro), Via Cipro (da Via Marcantonio Bragadin a Piazzale degli Eroi), Piazzale degli Eroi, Circonvallazione Trionfale, Circonvallazione Clodia (da Circonvallazione Trionfale a Piazzale Clodio), Piazzale Clodio, Circonvallazione Clodia (da Piazzale Clodio a Piazzale Maresciallo Giardino), Piazzale Maresciallo Giardino, Via Capoprati (da Piazzale Maresciallo Giardino a Ponte Duca d'Aosta), Ponte Duca d'Aosta, Lungotevere Flaminio, Piazzale delle Belle Arti, Lungotevere delle Navi, Lungotevere Arnaldo da Brescia (da Lungotevere delle Navi a Via Luisa di Savoia), Via Luisa di Savoia, Viale del Muro Torto (da Via Luisa di Savoia a Piazzale Brasile), Piazzale Brasile, Corso d'Italia (da Piazzale Brasile a Via Romagna), Viale del Muro Torto (da Via Romagna a Via Piave), Via Piave (da Viale del Muro Torto a Via Sulpicio Massimo), Via Sulpicio Massimo, Corso d'Italia (da Via Sulpicio Massimo a Piazzale di Porta Pia), Piazzale di Porta Pia, Viale del Policlinico (da Piazzale di Porta Pia a

Viale Castro Pretorio), Viale Castro Pretorio, Viale Pretoriano, Piazzale Sisto V, Via di Porta San Lorenzo, Piazza di Porta San Lorenzo, Via di Porta Labicana, Via dello Scalo San Lorenzo (da Via di Porta Labicana a Piazza di Porta Maggiore);

Che con la suddetta deliberazione si è stabilito:

- di istituire il divieto di accesso e circolazione nella ZTL AF1 VAM per tutti i veicoli a motore o complessi di veicoli a motore con lunghezza superiore a 7,50 metri;
- di prevedere la vigenza della ZTL AF1 VAM dal lunedì alla domenica, compresi i giorni festivi, dalle ore 5,00 alle ore 24,00;
- di uniformare il perimetro, l'orario di vigenza e la lunghezza dei veicoli della ZTL 1 Bus, istituita con deliberazione della Giunta n. 314 del 4 aprile 2000, a quelli della ZTL AF1 VAM;
- di prevedere un parziale controllo degli accessi veicolari mediante l'installazione di uno specifico sistema di varchi elettronici;
- di consentire l'accesso nella ZTL AF1 VAM, in deroga:
 - a) ai veicoli a motore o complessi di veicoli a motore con lunghezza superiore a 7,50 metri delle Forze di Polizia e adibiti a servizio di pronto intervento – emergenza, di soccorso (Vigili del Fuoco, Croce Rossa, trasporto sangue, ecc), dell'AMA adibiti al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, dell'autoparco di Roma Capitale, delle aziende di trasporto pubblico locale, in servizio pubblico non di linea, NCC autovetture, adibiti alla rimozione dei veicoli in sosta di intralcio, a trazione esclusivamente elettrica, in servizio di Car Pooling e Car Sharing (senza limitazioni fatto salvo le regole definite relativamente alle caratteristiche emissive dei veicoli per la circolazione nella ZTL Anello Ferroviario con deliberazioni nn. 185 e 562 del 2007 e con Ordinanza del Sindaco n. 62 del 26 marzo 2015 e ss.mm.ii.), e a servizio di disabili;
 - b) ai veicoli a motore o complessi di veicoli a motore con lunghezza superiore a 7,50 metri non adibiti al trasporto di persone con massa superiore a 35 q.li e fino a 65 q.li (o superiore a 65 q.li solo se aventi motore alimentato a GPL, metano, ibrido, bimodale o elettrico come da D.G.C. n. 245/2011) secondo quanto specificatamente riportato all'art. 6, comma 6.2, della deliberazione di Giunta n. 329/2015;
 - c) ai veicoli a motore o complessi di veicoli a motore con lunghezza superiore a 7,50 metri non destinati al trasporto di persone di massa fino a 35 q.li (o fino a 65 q.li solo se aventi motore alimentato a GPL, metano, ibrido, bimodale o elettrico e a condizione che la sagoma sia uguale a quella del corrispondente veicolo da 35 q.li – con tolleranza +/- 2% - come da D.G.C. n. 245/2011) secondo quanto specificatamente riportato all'art. 6, comma 6.3, della deliberazione di Giunta n. 329/2015;

Che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno istituire un regime autorizzativo non oneroso, in riferimento a tale ambito, in considerazione delle risultanze emerse da un'analisi inerente il Parco Auto degli autocarri circolanti nella ZTL Merci circa l'esiguità dell'incidenza, rispetto al totale dei veicoli, dei mezzi di lunghezza superiore a 7,50 metri, da cui consegue presumibilmente che quelli che dovranno circolare esclusivamente nell'area ricompresa fra il confine della ZTL AF1 VAM e quello della ZTL Merci saranno in numero ancor più ridotto e, pertanto, da considerarsi marginale;

Che per procedere ad una successiva analisi basata sui dati di traffico e viabilità che saranno raccolti in un congruo periodo di tempo, al fine di valutare l'opportunità di confermare i processi definiti con deliberazione di Giunta n. 329/2015 e con il presente provvedimento, l'Amministrazione intende avviare una sperimentazione della ZTL AF1 VAM fino al 30 aprile 2017;

Che l'Amministrazione già all'atto dell'approvazione della D.G.C. n. 329/2015 aveva previsto l'emissione di un successivo provvedimento per la definizione delle regole per l'accesso alla ZTL AF1 VAM dei veicoli adibiti alla distribuzione delle merci ovvero utilizzati nello svolgimento di attività di servizi tecnologici;

Considerato che in data 9 novembre 2016 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: M. Viola";

Preso atto che in data 9 novembre 2016 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato – ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: M. Viola;

Che in data 11 novembre 2016 il Direttore della V Direzione della Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Direttore

F.to: G. Previti";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

preso atto di quanto rappresentato in narrativa

DELIBERA

tutto ciò premesso e considerato

1. di avviare la ZTL AF1 VAM, in via sperimentale, fino al 30 aprile 2017;
2. di subordinare l'accesso nell'area compresa tra il perimetro della ZTL AF1 VAM e quello delle ZZTL Merci e Trastevere per soggetti esercenti attività di distribuzione merci o nell'area compresa tra il perimetro della ZTL AF1 VAM e quello delle ZZTL Centro Storico e Trastevere per soggetti esercenti attività di servizi tecnologici dei veicoli a motore o complessi di veicoli a motore con lunghezza superiore a 7,50 metri (rif. art. 6 D.G.C. n. 329/2015, comma 6.2 secondo punto in elenco e comma 6.3 secondo punto in elenco) alla trasmissione da parte del richiedente di una specifica comunicazione all'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità secondo modalità e procedure che saranno concordate tra la medesima Agenzia e il Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale;
3. di confermare l'accesso nell'area compresa tra il perimetro della ZTL AF1 VAM e quello delle ZZTL Merci e Trastevere per soggetti esercenti attività di distribuzione

merci o nell'area compresa tra il perimetro della ZTL AF1 VAM e quello delle ZZTL Centro Storico e Trastevere per soggetti esercenti attività di servizi tecnologici ai veicoli a motore o complessi di veicoli a motore con lunghezza superiore a 7,50 metri se dotati rispettivamente di permesso ZZTL Merci e Trastevere per svolgimento attività di Distribuzione Merci o di permesso ZZTL Centro Storico e Trastevere per svolgimento attività di Servizi Tecnologici, senza pertanto necessità di richiedere ulteriore permesso e/o trasmettere segnalazione di ingresso nella ZTL AF1 VAM;

4. di confermare tutto quanto indicato nella deliberazione di Giunta Capitolina n. 329/2015 e non specificatamente modificato dal presente provvedimento;
5. gli interventi previsti dal presente provvedimento verranno realizzati con i fondi di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 279/2015, mentre gli oneri relativi alle attività prestate direttamente da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. trovano copertura nell'ambito del vigente Contratto di Servizio.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi – D. Frongia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Turchi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 18 novembre 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 2 dicembre 2016.

Li, 17 novembre 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Il Direttore

F.to: M. D'Amanzo